

Ilaria Kutufà

**Il problema della rilevazione contabile
delle passività potenziali**

Edizioni il Campano

Ilaria Kutufà
**Il problema della rilevazione contabile
delle passività potenziali**

isbn 9788865283172

Edizioni il Campano
Via D. Cavalca, 67
56126 Pisa
Finito di stampare nel mese di dicembre 2015

Il problema della rilevazione contabile delle passività potenziali

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La rilevazione delle passività potenziali secondo il diritto contabile interno: la disciplina codicistica. – 3. *Segue*. L'OIC 31. – 4. *Segue*. L'interpretazione sistematica. – 5. La rilevazione delle passività potenziali secondo i principi contabili internazionali. – 6. Il giudizio di probabilità.

1. Premessa.

Il tema del trattamento contabile riservato alle passività potenziali – nel novero delle quali rientrano pacificamente i debiti contestati *sub judice* – appare tanto attuale, in conseguenza delle recenti modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2015, quanto spinoso, in ragione della scarsa chiarezza mostrata sul punto dalle disposizioni attualmente in vigore.

A tale riguardo, a fondamento della ricostruzione della disciplina applicabile, dovranno essere prese in considerazione sia le disposizioni contabili di diritto interno che i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

È a tali fonti che occorre, infatti, volgere lo sguardo al fine d'individuare le coordinate normative di riferimento. In effetti, entrambe appaiono in grado – seppur con diverso grado d'incidenza a seconda della fonte concretamente applicabile al caso in questione – di orientare l'interprete nella soluzione prospettabile.

Ed infatti, da un lato, le disposizioni contabili di diritto interno costituiscono il fondamento normativo di riferimento per la redazione del bilancio d'esercizio della maggior parte delle società di capitali aventi sede in Italia; dall'altro, i principi contabili internazionali, pur risultando di obbligatoria applicazione (soltanto) per le società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in Italia (o in un altro Stato membro dell'Unione Europea) o diffusi in misura rilevante tra il pubblico e per le società che esercitano particolari attività d'impresa (come quella bancaria, assicurativa, d'intermediazione finanziaria e mobiliare), sono facoltativamente adottabili da tutte le altre società diverse da quelle menzionate, sempre che le stesse non versino nella condizione *ex art. 2435 bis c.c.* di poter redigere il bilancio in forma abbreviata.

Pertanto, il riferimento agli IAS/IFRS appare conferente, posto che (i) soltanto nel caso in cui una società di capitali integri i presupposti richiesti per la redazione del bilancio in forma abbreviata si verificherebbe la condizione che vieta l'applicazione dei principi contabili internazionali; (ii) tali presupposti, anche se allo stato presenti, potrebbero comunque venire meno ed imporre, nel caso in cui due dei limiti indicati dall'art. 2435 *bis c.c.* siano superati per due esercizi consecutivi, la redazione del bilancio in forma ordinaria con la conseguente maturazione della facoltà di adottare i principi contabili internazionali.

A ciò si aggiunga che, ad ogni modo, il confronto con gli IAS/IFRS appare opportuno anche soltanto al fine di verificare l'orientamento sovranazionale assunto in materia.

2. La rilevazione delle passività potenziali secondo il diritto contabile interno: la disciplina codicistica.

I riferimenti contabili interni al nostro ordinamento sono costituiti dal codice civile e dagli *standards* nazionali, elaborati dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

Per quanto concerne il codice civile, occorre sin da subito precisare che molte delle disposizioni dedicate ai criteri di redazione del bilancio sono state oggetto di una recente modifica, operata dal D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 135, attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE.

Allo stesso tempo, tuttavia, preme osservare che dette modifiche entreranno in vigore a decorrere dal 01/01/2016 e si applicheranno ai bilanci relativi ad esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data. Pertanto, la ricostruzione che segue, pur dando conto delle novità che interverranno, si fonda sulla normativa (ancora) ad oggi vigente.

Nel testo codicistico attuale, pur mancando una disciplina specificamente riservata alle passività potenziali (espressamente menzionate, per contro, nel novellato art. 2427), è possibile rinvenire alcuni riferimenti, sia diretti che indiretti, in grado di costituire linee guida di carattere generale, finalizzati alla trasparenza dell'informativa societaria in merito al tema in esame, coerentemente con i principi cardine della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta. Di preciso, si tende a ricondurre la fattispecie alle previsioni contenute negli artt. 2423 *bis*, 2424, 2424 *bis* e 2427.

L'art. 2423 *bis*, al numero 4) – testo destinato, peraltro, a restare immutato anche dopo l'entrata in vigore della novella – dispone che nella redazione del bilancio si tenga conto “*dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo*”: in tal modo, il codice accenna in via generale alla problematica in analisi, senza però fornire precise istruzioni in merito.

Per contro, l'art. 2424, penultimo comma, impone ad oggi – abrogandola per il futuro – l'iscrizione nei conti d'ordine dei debiti di garanzia e l'art. 2424 *bis* c.c. prescrive – e così continuerà a fare – l'iscrizione nel passivo dello stato patrimoniale, con conseguente obbligo di accantonamento, dei “*fondi per rischi e oneri*”. Pertanto, da un lato, s'impone (almeno per i bilanci relativi agli esercizi finanziari iniziati prima del 01/01/2016) l'iscrizione di passività potenziali prese in considerazione indipendentemente dal grado di probabilità del loro avveramento, visto che i debiti di garanzia si annotano anche qualora il garantito risulti di sicura solvibilità e pur quando vi sia il beneficio di escussione, tanto da poter ritenere (pressoché) esclusa ogni conseguenza negativa della garanzia

prestata; dall'altro, s'impone (per i bilanci relativi sia all'esercizio pendente che a quelli futuri) l'iscrizione di fondi destinati specificamente a rappresentare passività caratterizzate dall'*incertezza* dell'esborso e/o dall'*indeterminatezza* del suo ammontare o della data di sua sopravvenienza.

Ed infatti, gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile e/o di ammontare o con data di sopravvenienza indeterminati.

Più precisamente, in considerazione del fatto che gli accantonamenti a fondi servono ad imputare al conto economico un componente negativo di reddito corrispondente ad un onere di competenza sì dell'esercizio in chiusura, ma che avrà manifestazione concreta in uno successivo, occorre che nell'esercizio in esame si sia verificato un evento idoneo a dar causa, alternativamente: ad una *probabilità* di dover sostenere in futuro un onere o di dover subire una perdita (di ammontare determinato o indeterminato) oppure ad una *certezza* di dover in futuro sostenere un onere o di dover subire una perdita indeterminata nell'ammontare o nella data di sua verificaione.

Peraltro, dalla stessa definizione dettata dall'art. 2424 *bis*, comma 3°, c.c. si desume la distinzione concettuale tra fondi per oneri e fondi per rischi: mentre i primi fanno fronte ad oneri o perdite *certi*, di futura manifestazione e di ammontare o tempo di sopravvenienza indeterminati, i secondo fanno fronte ad oneri o perdite *probabili*, ma comunque *incerti* (pure) nell'*an*, come quelli che derivano da vertenze o procedimenti giudiziari dal dubbio esito. I fondi per rischi accolgono, pertanto, accantonamenti per passività potenziali, la cui esistenza è probabile e connessa a situazioni già esistenti, seppur gravate da uno stato d'incertezza dipendente da eventi futuri. In detti fondi confluiscono – secondo l'orientamento prevalente in dottrina – anche i debiti contestati (cfr. COLOMBO, *I debiti contestati in bilancio*, in *Giur. comm.*, 1980, II, 66.; QUATRARO, *Il bilancio di esercizio. Problematiche civili, fiscali e penali*, Milano, 1989, 254; CAVALLI, *Sull'appostazione in bilancio di passività potenziali o presunte*, in AA.VV., *Riserve e fondi nel bilancio d'esercizio*, a cura di Castellano, Milano, 1985, 239 ss.).

Da ultimo, l'art. 2427, dedicato al contenuto della nota integrativa, al n. 9) impone attualmente il completamento e l'integrazione dell'informativa prescritta dall'art. 2423 *bis* n. 4), disponendo l'indicazione degli "*impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società*" ed imporrà, a partire dal 01/01/2016, l'indicazione dell'"*importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale*".

3. Segue. L'OIC 31.

Per quanto riguarda gli *standard* nazionali, ossia i principi predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità, quale *standard setter* interno in materia contabile, il riferimento corre all'OIC 31, dedicato specificamente ai fondi per rischi ed oneri e al trattamento di fine rapporto. Le indicazioni contenute nell'OIC 31 sostituiscono in materia quelle previste nel precedente OIC 19: le variazioni apportate hanno determinato, in particolare, un riordino generale del tema ed un migliore coordinamento con gli altri principi contabili nazionali OIC.

Secondo il contenuto attuale del principio in parola, destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile, “*per potenzialità si intende una situazione, una condizione od una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzata da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita per l'impresa*” (cfr. OIC 31, § 9). Le passività potenziali rappresentano, quindi, “*passività connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro*” (cfr. OIC 31, § 10).

A differenza (e ad integrazione) della disciplina codicistica, l'OIC distingue gli eventi futuri dai quali dipende la verifica della condizione pendente, in base al loro grado di avveramento.

Più precisamente, detti eventi vengono classificati in *probabili*, *possibili* o *remoti*. Secondo il principio esposto, “*un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile piuttosto che il contrario (cioè non meramente eventuale), in base a motivi ed argomenti oggettivi e attendibili, ma non certi. Opinione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l'assenso di persona prudente. Un evento è possibile quando dipende da un'eventualità che può o meno verificarsi; ossia il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta quindi di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di sopravvenienza. Un evento è remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ossia, potrà accadere solo in situazioni eccezionali*” (cfr. OIC 31, § 11).

Dalla descritta classificazione discendono conseguenze sul piano della rilevazione contabile.

Ed infatti, secondo l'OIC 31, mentre i fondi per oneri rappresentano “*passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi*”, i fondi per rischi rappresentano “*passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati*” (cfr. OIC 31, §§ 7-8). Inoltre, detti fondi devono essere esposti nello stato patrimoniale nelle classi previste dall'art. 2424 c.c., con la precisazione che la voce B2 (“*per imposte, anche differite*”) accoglie le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, “*derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari*”, mentre la voce B3 (“*altri*”) accoglie le tipologie di

fondi diversi dai precedenti, “*quali, ad esempio, fondi per cause in corso*” (cfr. OIC 31, §§ 14-15).

I requisiti per la rilevazione di un accantonamento in presenza di una passività sono, quindi, costituiti (a) dalla natura determinata della stessa, (b) dalla sua esistenza certa o probabile, (c) dalla data di sua sopravvenienza incerta e (d) dal suo ammontare determinato o indeterminato, ma attendibilmente stimabile.

Pertanto, il redattore del bilancio è, in primo luogo, chiamato ad un giudizio prognostico sul grado di avveramento della condizione da cui dipende l'esistenza degli elementi costitutivi della passività: tale valutazione, inevitabilmente suscettibile di essere influenzata dalla discrezionalità tecnica degli amministratori, è sottoposta ad un *test* di ragionevolezza. Ed infatti, la formulazione qualitativa della nozione di *probabilità*, sintetizzata nell'espressione “*più verosimile piuttosto che il contrario*”, tende ad essere interpretata in termini quantitativi secondo una percentuale favorevole all'avvenimento ipotizzato nella misura superiore al 50% (cfr. FORTUNATO, *La certificazione di bilancio*, Napoli, 1985, 45 ss.).

Il giudizio si sposta, in secondo luogo, sul processo di stima del fondo, che può richiedere particolari conoscenze ed esperienze ai fini della misurazione dei relativi oneri da fronteggiare con la predisposizione dell'accantonamento. A tale riguardo, l'OIC 31 fornisce alcune indicazioni utili per la valutazione complessiva della congruità del fondo, come quelle relative al conseguimento di “*specifiche conoscenze della situazione di rischio ed incertezza in essere*”, all'elaborazione di “*statistiche per operazioni similari*” e di “*serie storiche di accadimento in similari fattispecie*” nonché all'acquisizione del “*supporto di pareri di consulenti esterni (ad esempio, pareri legali per una stima dell'esito della causa in situazioni di contenzioso in corso)*” (cfr. OIC 31, § 30).

Se dal detto giudizio prognostico si ricava l'insussistenza di almeno una delle due condizioni indicate (probabilità di verifica della perdita e/o possibilità di attendibile stima della stessa), la passività potenziale non richiede la rilevazione di un accantonamento in bilancio, ma solo una descrizione chiara, precisa ed obiettiva nella nota integrativa (e, se del caso, pure nella relazione sulla gestione) (cfr. Trib. Milano, 5 novembre 2001, in *Società*, 2002, 722 ss.).

4. Segue. L'interpretazione sistematica.

Dalla lettura combinata dei precetti disposti dal codice civile e dai principi contabili OIC, si ricava, sotto il profilo della rilevazione contabile, che:

- (a) se l'evento comportante il sorgere della passività è probabile e l'onere o la perdita risultano di ammontare determinato o determinabile con sufficiente ragionevolezza, vi è l'obbligo dell'iscrizione del fondo con relativo stanziamento. L'accantonamento a fondo deve essere effettuato nell'esercizio in cui si verifica l'evento che dà luogo al

sorgere del rischio od onere che avrà manifestazione futura, in modo tale che, qualora il rischio o l'onere dovessero concretamente verificarsi, il fondo potrà essere "utilizzato", prelevandone quanto necessario a coprire la perdita: così da evitare – conformemente al principio di competenza – che essa gravi su tale esercizio (cfr. Cass., 9 aprile 1994, n. 4177, in *Società*, 1994, 1201; Trib. Milano, 5 novembre 2001, cit.; Trib. Napoli, 18 marzo 1995, in *Società*, 1995, 1447; Trib. Napoli, 18 giugno 1994, in *Foro it.*, 1995, I, 3328; Trib. Monza, 10 aprile 1997, in *Società*, 1997, 1084);

- (b) se l'evento comportante il sorgere della passività è probabile, ma l'ammontare dell'onere o della perdita non è stimabile con attendibilità, vi è (soltanto) l'obbligo di fornire informazioni adeguate nella nota integrativa (e, se del caso, pure nella relazione sulla gestione);
- (c) se l'evento comportante il sorgere della passività è possibile e l'onere o la perdita risultano di ammontare determinato o determinabile con sufficiente ragionevolezza, vi è (attualmente) l'obbligo, oltre che di fornire informazioni nella nota integrativa (e, se del caso, pure nella relazione sulla gestione), anche di procedere con l'iscrizione nei conti d'ordine (cfr. Trib. Napoli, 18 giugno 1994, cit.);
- (d) se l'evento comportante il sorgere della passività è possibile, ma l'ammontare dell'onere o della perdita non è stimabile con attendibilità, vi è (soltanto) l'obbligo di fornire informazioni adeguate nella nota integrativa (e, se del caso, pure nella relazione sulla gestione);
- (e) se l'evento comportante il sorgere della passività è remoto e l'onere o la perdita risultano di ammontare determinato o determinabile con sufficiente ragionevolezza, vi è (attualmente) l'obbligo, oltre che di fornire informazioni nella nota integrativa, anche di procedere con l'iscrizione nei conti d'ordine (così COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, 7*, Torino, 1994, 348; Trib. Napoli, 28 dicembre 2004, in *Giur. comm.*, 2005, II, 796);
- (f) se l'evento comportante il sorgere della passività è remoto, ma l'ammontare dell'onere o della perdita non è stimabile con attendibilità, è richiesta soltanto un'indicazione nella nota integrativa (cfr. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., 349, il quale tuttavia precisa che detta informativa non debba risultare "autolesionista nei rapporti con la controparte"; CAVALLI, *Sull'appostazione in bilancio*

di passività potenziali o presunte, cit., 239 ss.; *contra*, GERVASIO, *L'impatto dell'adozione degli IAS/IFRS sulle politiche di bilancio e sulla revisione legale dei conti*, Bari, 2013, 50, il quale predilige una lettura più liberale, nel senso di ritenere non necessaria alcuna rilevazione contabile).

5. La rilevazione delle passività potenziali secondo i principi contabili internazionali.

Per quanto riguarda gli *standards* internazionali, ossia i principi predisposti dall'*International Accounting Standards Board*, definiti IAS (*International Accounting Standards*) fino al 2005 e IFRS (*International Financial Reporting Standards*) successivamente, il riferimento corre allo IAS 37, dedicato specificamente agli accantonamenti ed alle passività e attività potenziali ("*provisions, contingent liabilities and contingent assets*").

Tale principio risulta particolarmente conferente, posto che prende espressamente in considerazione, nell'ambito delle fattispecie dei "*debiti*", degli "*accantonamenti*" e delle "*passività potenziali*", le pretese creditorie giudizialmente azionate.

Dalla riconduzione della passività in parola ad una delle tre voci menzionate derivano diverse implicazioni sul fronte della rilevazione contabile.

Ciascuna delle tre fattispecie condivide con le altre la nozione-base di "*passività*", definita come un'"*obbligazione attuale dell'impresa che deriva da fatti passati e il cui adempimento si suppone che si concretizzi nell'impiego di risorse atte a produrre benefici economici*". Tale definizione si fonda sulla coesistenza di due elementi costitutivi: (a) l'esistenza di un'obbligazione attuale; (b) l'utilizzazione di risorse economiche della società per il relativo adempimento. In particolare, l'attualità implica non tanto la certezza di una prossima scadenza o dell'ammontare dovuto, quanto piuttosto la derivazione dell'obbligazione da fatti o eventi passati vincolanti, che si siano cioè già verificati alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento del bilancio: l'esistenza o l'interpretazione in senso vincolante di detti fatti può, a seconda dei casi, risultare *certa, probabile, possibile* o *remota*; l'impiego di risorse economiche implica, invece, che per l'adempimento dell'obbligazione debba attingersi alle casse sociali anche se l'importo dovesse risultare indeterminato, ma comunque suscettibile di un procedimento di stima.

La classificazione della passività tra i debiti veri e propri, tra gli accantonamenti o tra le passività potenziali è legata al grado di certezza che può colpire uno od entrambi gli elementi costitutivi della nozione-base.

Più precisamente, la passività è destinata ad integrare (i) un vero e proprio debito – con relativa rilevazione in bilancio ed informativa nelle note – qualora l'obbligazione attuale sia valutata come certa in tutti i suoi elementi; (ii) l'obbligo di rilevazione di un accantonamento – con relativo stanziamento dei fondi e

trasmissione d'informazioni integrative nelle note – qualora il fatto o l'evento passato vincolante sia valutato come certo o probabile (“*più verosimile piuttosto che il contrario*”), risulti parimenti probabile che l'adempimento dell'obbligazione richieda l'impiego di risorse economiche della società e l'ammontare di tale esborso costituisca oggetto di una stima attendibile; (iii) una passività potenziale – con assenza di stanziamenti e, al più, trasmissione di apposita informativa nelle note – qualora difetti una delle condizioni necessarie per la rilevazione di un accantonamento.

In particolare, si configura una passività potenziale se:

- (a) l'esistenza dell'obbligazione attuale, all'esito del giudizio di probabilità, è ritenuta (soltanto) *possibile* e subordinata al verificarsi di uno o più fatti futuri incerti e non del tutto sottoposti al controllo della società (c.d. “*obbligazione possibile*”);
- (b) pur essendo probabile l'esistenza dell'obbligazione attuale, difetta una delle altre due condizioni necessarie per l'accantonamento (c.d. “*obbligazione effettiva*”), in quanto
 - non risulta probabile che si renda necessario l'impiego di risorse economiche della società;
 - non è possibile determinare con sufficiente attendibilità l'ammontare delle risorse che dovrebbero essere impegnate.

Nei casi descritti, non vi è alcun obbligo di stanziamento di fondi, ma soltanto un obbligo informativo, destinato peraltro a venire meno qualora la fuoriuscita di risorse dovesse ritenersi remota.

Il grado di avveramento dell'evento futuro tende ad essere individuato in termini quantitativi sulla base di comuni regole di esperienza: una percentuale favorevole all'avvenimento ipotizzato nella misura superiore al 50% porta a configurare l'evento come *probabile*; una percentuale favorevole all'avvenimento ipotizzato nella misura inferiore al 50% induce a valutare l'evento come *possibile*; una percentuale favorevole all'avvenimento ipotizzato nella misura inferiore al 10% spinge a considerare l'evento *remoto* (cfr. SALVATO, *Problemi di valutazione dei crediti e dei debiti nel bilancio d'esercizio negli orientamenti della giurisprudenza dal «vecchio» al «nuovo» sistema*, in *Giur. comm.*, 1995, I, 259 ss.).

Anche i principi contabili internazionali, come quelli nazionali, suggeriscono di fondare il giudizio prognostico di probabilità sulla base (anche) di valutazioni fornite da esperti indipendenti del settore.

6. Il giudizio di probabilità.

Dall'individuazione delle coordinate normative di riferimento, si ricava che le due tipologie di fonti divergono – sul piano della *fattispecie* – nella classificazione delle ipotesi rilevanti: ciò che è qualificato come *passività potenziale* secondo la disciplina interna (passività la cui manifestazione è ritenuta probabile e il cui effetto risulta stimabile) è catalogato come *accantonamento* in virtù della disciplina sovranazionale.

Tuttavia, entrambe convergono – sul piano della *disciplina* – nella previsione dell'obbligo di rilevazione di un accantonamento: ed infatti, indipendentemente dall'applicazione di principi contabili nazionali o internazionali, qualora l'avveramento dell'evento condizionante la passività risulti probabile e l'importo sia determinato o determinabile con sufficiente attendibilità il redattore del bilancio è tenuto allo stanziamento del fondo corrispondente all'impegno economico che l'obbligazione in questione *probabilmente* imporrà.

Pertanto, la rilevazione della passività come accantonamento – con la dirompente conseguenza di una modificazione *quantitativa* – o come onere (meramente) informativo – con la limitata implicazione di rendere edotto il lettore del bilancio delle prospettive future della società, ossia della composizione *qualitativa* del patrimonio – dipende (i) dal grado di avveramento degli eventi condizionanti e (ii) dalla determinatezza o determinabilità dell'importo corrispondente al potenziale esborso.

Ora, in considerazione del fatto che, *sub (ii)*, è sicuramente più semplice stabilire se sia o meno stimabile l'importo (eventualmente) dovuto, rilievo centrale assume la questione *sub (i)*.

A tale riguardo, appare così dirimente il giudizio prognostico sulla verifica del fatto o evento futuro confermativo dell'obbligazione attuale.

Non pare, in effetti, che possa dubitarsi della natura vincolante dei fatti passati, tanto che il giudizio di probabilità non potrà che concentrarsi sull'evento futuro confermativo. A fondamento di detta prognosi e nella prospettiva per gli amministratori di adeguare la propria condotta al parametro della diligenza professionale e di ottemperare al dovere di agire in modo informato, dovrà essere acquisita la più ampia conoscenza dei fatti e delle circostanze rilevanti attraverso pareri di legali ed esperti nella materia oggetto del contenzioso nonché di dati relativi all'esperienza di altre imprese in casi simili. Inoltre, nel caso in cui la potenzialità della passività derivi dalla pendenza di un contenzioso giudiziale, dovrà essere preso in considerazione pure l'andamento complessivo della controversia sul piano delle argomentazioni dedotte e delle eccezioni sollevate.

Tale approccio, oltre ad essere attualmente delineato dai principi contabili nazionali ed internazionali, sembra ormai fatto proprio anche dalla giurisprudenza, che, in ambito di rilevanza contabile dei debiti contestati, pare aver abbandonato l'iniziale orientamento "permissivo", che attribuiva un ruolo (pressoché) esclusivo alla soggettiva valutazione discrezionale del redattore del bilancio sulla fondatezza dell'altrui pretesa creditoria (cfr. Trib. Milano, 14 luglio

1969, in *Giur. mer.*, 1970, I, 15; Trib. Milano, 6 febbraio 1975, in *Giur. comm.*, 1975, II, 802; Trib. Roma, 15 settembre 1984, in *Società*, 1985, 725) per consolidare un indirizzo più rigoroso ed incline a sindacare il giudizio posto a base delle specifiche appostazioni contabili (cfr. App. Roma, 8 aprile 2003, in *Società*, 2003, 1369; App. Milano, 27 settembre 1991, in *Società*, 1992, 53; Trib. Milano, 3 dicembre 1984, in *Società*, 1985, 409).